

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Provincia di PORDENONE

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022.

Il sottoscritto dott. Mulotti Emilio, Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30 del 16/07/2018,

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 15/04/2020, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Cavasso Nuovo per gli anni 2020-2022;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il D.U.P, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;



d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel D.U.P tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; Il principio contabile aggiornato prevede che "tali documenti sono approvati con il D.U.P, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il D.U.P presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare puo' tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del D.U.P al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi ed i valori dell'aggiornamento del D.U.P confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 evidenzia l'inesistenza di margini di riduzione della stessa.

5) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2019-2021, è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n 18 del 08/04/2020.

e) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati sono richiamati e contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

f) nel D.U.P è stato evidenziato che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione;

esaminato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 28 del 15/04/2020;

preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, primo comma, e art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 118/2011,

tutto ciò premesso, il Revisore

esprime parere favorevole

circa l'attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel D.U.P. e la coerenza del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 con le linee programmatiche di mandato e previsionali e con la programmazione operativa e di settore.

Udine, 22.04.2020

L'organo di revisione

Dott. Emilio Mulotti



